

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1716} —

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANNUCCI

Modifica all'articolo 574 del codice penale in materia di sottrazione
di persone incapaci

Presentata il 30 settembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — In linea con quanto affermato anche da illustri giuristi in relazione alla necessità di modificare la normativa vigente con l'introduzione del reato di sequestro di minore, appare indispensabile rivedere anche l'articolo 574 del codice penale, che disciplina una fattispecie di reato particolarmente diffusa, tanto che in percentuale il maggior nu-

mero di minori che attualmente vengono ricercati sono stati sottratti da uno dei genitori.

È indispensabile non solo modificare il regime di procedibilità, che attualmente è a querela di parte, ma anche inasprire le pene, applicate proporzionalmente con il tempo trascorso dal minore sottratto lontano dall'altro genitore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 574 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « , a querela del genitore esercente la patria potestà, del tutore o del curatore, » sono soppresse e le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a dieci anni »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Qualora il fatto di cui al primo comma sia commesso da genitore non esercente la patria potestà, se il medesimo genitore si adopera al fine di consentire il ricongiungimento del minore con l'altro genitore, la pena è della reclusione da uno a tre anni »;

c) al secondo comma, le parole: « Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, » sono sostituite dalle seguenti: « Alla pena prevista dal secondo comma soggiace ».

